



**REGOLAMENTO COMUNALE DEI
RAPPORTI CON LE
LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 11.02.2010

TITOLO I

FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 1 - Oggetto –

1. Obiettivo del presente regolamento è il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle libere forme associative.
2. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente regolamento l'albo delle associazioni, i requisiti e le modalità per la relativa iscrizione e le procedure di aggiornamento, i contributi, le attribuzioni di benefici economici, la concessione di patrocinii, le collaborazioni, la concessione di beni mobili e immobili.

Art. 2 - Pubblica diffusione –

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'albo delle associazioni mediante la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web del Comune di Dovera, ed altre forme di comunicazione;
2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti e richiederne copia.
3. Copia del regolamento sarà consegnata ad ogni associazione iscritta all'Albo comunale.

TITOLO II

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 3 - Caratteristiche generali –

1. E' istituito l'albo delle associazioni al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione delle stesse.
2. L'iscrizione all'albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale, sportiva e culturale del territorio.
3. L'albo costituisce il registro delle associazioni e consente di concludere con il Comune accordi e convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale.
4. All'albo possono accedere tutte le forme associative aventi la propria sede legale sul territorio, intendendosi anche tutti i soggetti compresi all'art.1, comma 4, della L. n. 328/2000, detentori di risorse e portatori di interessi collettivi.

Art. 4 - Sezioni dell'albo –

1. L'Albo delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - A. Associazioni di volontariato sociale;
 - B. Associazioni culturali ambientaliste e promozionali;
 - C. Associazioni sportive e del tempo libero.

Art. 5 - Procedure di Iscrizione all'albo –

1. Le Associazioni devono indirizzare all'ufficio protocollo del Comune domanda di iscrizione all'albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte e allegando i seguenti documenti:

a) copia dello statuto e atto costitutivo dell'associazione, dal quale risulti che l'associazione non operi per fini di lucro;

b) nominativo del responsabile o legale rappresentante e indirizzo della sede sociale;

c) relazione schematica sulle proprie attività, svolte l'anno precedente;

d) dichiarazione del numero e che gli iscritti siano almeno per 2/3 residenti a Dovera;

e) copia del codice fiscale dell'associazione o partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;

f) breve scheda di presentazione da pubblicare on-line sul sito internet del Comune.

2. La cancellazione o il diniego d'iscrizione all'albo avviene con motivato provvedimento della giunta comunale allorché vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.

TITOLO III

CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI

CAPO I

PRINCIPI E DESTINATARI

Art. 6 - Finalità degli interventi -

1. Il Comune può concedere benefici finanziari e vantaggi economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, o concedere benefici di natura diversa come l'uso gratuito di strutture o bene mobili.

2. Le istanze di contributo annuale vengono valutate in nome dei principi di utilità sociale, di realizzazione dei valori di solidarietà e partecipazione, di rilievo delle iniziative per la comunità, di grado di partecipazione, di coerenza dell'attività con le finalità che le leggi, lo statuto e i regolamenti assegnano al Comune nonché con i programmi dell'Amministrazione e con gli atti di indirizzo del consiglio comunale. Vengono inoltre valutate le finalità di valorizzazione sociale, sportiva, culturale e delle tradizioni della comunità locale, la partecipazione alle attività delle commissioni comunali, di comitati o coordinamenti.

Art. 7 - Destinatari -

1. La concessione di benefici economici viene disposta:

a) per le associazioni iscritte all'albo;

b) in via secondaria e con carattere di straordinarietà per le altre associazioni e/o comitati o coordinamenti, che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione del Comune.

CAPO II

TIPOLOGIE, CRITERI E PROCEDURE DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 8- Tipologia dei benefici –

1. I benefici possono essere così concessi:

- a) per l'attività annuale ricorrente delle associazioni,
- b) per specifiche manifestazioni, interventi o iniziative,
- c) per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione comunale,
- d) per iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Contributi annuali –

1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale ed è esclusivamente riservata alle associazioni iscritte all'albo.

2. L'erogazione dei benefici finanziari di cui al comma precedente avviene al termine dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono, e comunque dietro presentazione e verifica del rendiconto dell'attività svolta nell'anno per il quale il beneficio viene concesso.

3. Il responsabile del servizio a cui ciascuna associazione afferisce per natura di attività procede all'esame della documentazione inoltrata e relaziona alla Giunta Comunale la quale provvede alla ripartizione dei contributi in base alla disponibilità di bilancio e secondo i criteri previsti nel presente regolamento.

4. Il responsabile del procedimento renderà edotte le associazioni circa le scadenze per la presentazione delle istanze

5. Al fine di poter accedere al contributo l'associazione dovrà prioritariamente possedere i seguenti requisiti:

a) aver preso parte, nell'anno di attribuzione del contributo, alle commissioni attivate;

b) essere in regola con il pagamento dell'affitto annuale, qualora occupi in convenzione locali comunali;

c) essere in regola con il pagamento delle imposte comunali;

d) presentare la documentazione ed il rendiconto richiesto, in modo chiaro e secondo le modalità

esplicitate nell'allegato A, nonché nei termini temporali fissati dall'Ente.

6. Le associazioni che non avessero ottemperato anche solo ad una delle condizioni previste nel comma precedente non avranno diritto ad alcun contributo annuale comunale e l'istanza non verrà valutata.

Art. 10 - Procedure e criteri di valutazione per la concessione dei contributi annuali –

1. La ponderazione delle istanze avviene sulla base di criteri qualitativo-quantitativi oggettivi, secondo la tabella allegata al presente regolamento sub B.

Art. 11 - Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative –

1. L'erogazione di contributi assegnati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, è disposta dalla giunta comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente regolamento.

2. L'istanza di contributo dovrà pervenire completa di tutti i dati necessari a comprendere i contenuti della manifestazione e la mancanza di finalità di lucro.

3. Le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare, nelle forme e nei modi più opportuni la regolarità e l'effettivo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo, procedendo in caso di riscontri negativi o anomalie alla revoca del contributo concesso.

Art. 12 - Patrocinio –

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla giunta comunale.

2. Il patrocinio del Comune può essere sia non oneroso sia accompagnato da un contributo.

3. La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

a) uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi e attrezzature di proprietà comunale necessari all'iniziativa;

b) facilitazioni previste per affissioni od occupazione suolo pubblico.

4. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo per i soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Dovera". Le modalità d'uso dello stemma andranno preventivamente concordate con i responsabili degli uffici.

5. La richiesta di patrocinio dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, inoltrata al sindaco o all'assessore competente, attraverso il protocollo. La richiesta di patrocinio dovrà contenere tutti i dati necessari a comprendere i contenuti della manifestazione e la mancanza di finalità di lucro.

Art. 13 - Collaborazioni –

1. Il Comune può procedere a collaborazioni con associazioni o gruppi di associazioni, comitati, coordinamenti, stante la condivisione degli obiettivi, al fine di meglio perseguire le proprie finalità in ambito culturale, sportivo, sociale, preventivo, partecipativo e ricreativo.

Art. 14 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune –

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni e d iniziative e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione delle associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non

corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per la finalità per le quali è stato accordato.

5. Le istanze presentate devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 15 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica –

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. I beneficiari di cui al presente regolamento cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, saranno iscritti all'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

3. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.

4. L'Ente adotta provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione dell'albo predetto. Rende noto la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante

avvisi all'albo pretorio e sul sito web del Comune.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ATTREZZATURE E BENI IMMOBILI

Art. 16 - Utilizzo di attrezzature e beni mobili –

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di attrezzature e beni mobili (sedie, ecc.) di proprietà dell'Ente costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. La domanda di concessione e/o utilizzo occasionale va presentata all' Assessore competente

3. L'Amministrazione comunale ha priorità assoluta nell'uso delle attrezzature che vengono perciò concesse in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Art. 17 - Criteri generali per l'uso occasionale di beni immobili comunali –

1. Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni locali o spazi per iniziative, manifestazioni, ecc.

2. La domanda di concessione e/o utilizzo occasionale va presentata all' Assessore di competenza.

3. L'Amministrazione comunale è sollevata dal concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa dall'utilizzo della struttura.

4. Nel caso di utilizzo delle strutture per attività espositiva o per iniziative ricreative, il concessionario si dovrà attenere alle specifiche disposizioni riguardanti le iniziative disciplinate dal T.U.L.P.S. e dal regolamento di Polizia Urbana. Il concessionario

dovrà inoltre munirsi delle eventuali necessarie autorizzazioni sanitarie ed assolvere, laddove la legge lo preveda, al pagamento dei diritti d'autore.

5. Non è ammessa la sub concessione o il prestito dei locali da parte del concessionario ad altre associazioni, gruppi, enti o privati, pena la decadenza della concessione stessa.

6. Il responsabile del servizio competente potrà in qualsiasi momento verificare le modalità di utilizzo e di conservazione degli spazi dati in concessione.

7. I concessionari potranno utilizzare le strutture esclusivamente nei giorni ed orari indicati nella concessione, salvo varianti debitamente autorizzate dal servizio competente.

ALLEGATI

A. Modalità di presentazione istanze per contributo annuale.

B. Criteri per la definizione delle quote di contributo annuale

Allegato A

Modalità di presentazione istanze per contributo annuale

Le istanze di contributo annuale dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

1) **Numero soci iscritti nell'anno**

2) **Elenco Iniziative / Corsi / Manifestazioni / Interventi / Servizi, ecc. promossi gratuitamente**

o a pagamento (va specificata la modalità) nel corso dell'anno precisando:

a) Nome iniziativa / corso ecc.

b) Data o periodo di svolgimento

c) Natura iniziativa:

_ sociale – assistenziale

_ culturale

_ sportiva ricreativa e del tempo libero

_ ambientale

_ altro (promozionale di categoria , ecc.)

d) Utenza iniziativa (riservata ai soci - S / aperta a tutti i cittadini – C) e stima quantitativa di partecipazione (n. almeno stimato dei partecipanti)

e) Target di incidenza dell'iniziativa:

_ anziani

_ minori - giovani

_ disabili

_ migranti

_ generico

_ altro

f) Costi applicati all'utenza (biglietto ingresso, quota iscrizione annuale, quota frequenza corso, ecc.)

3) **Sintetico Piano Economico/Finanziario Annuale** che metta in evidenza:

- Entrate principali: finanziamenti, contributi, sponsorizzazioni da privati o Enti

- Spese per consumi (luce, gas, acqua) per le associazioni che utilizzano impianti o locali comunali (comprovate da fatture quietanzate)

4) **Dichiarazione su partecipazione alle Commissioni Comunali attivate**

5) **Elenco Partecipazioni / collaborazioni a iniziative promosse dall'Ente Locale** (solo a titolo esemplificativo: giornata delle associazioni, ecc.)

Le istanze, sottoscritte dal responsabile dell'associazione o suo delegato, dovranno essere consegnate al protocollo dell'Ente entro la data di scadenza prevista.

Allegato B

Criteria per la definizione delle quote di contributo annuale

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Entità associazione	<p>Numero di soci iscritti nell'anno o numero di contatti realizzati per le associazioni senza iscritti</p> <p>Saranno presi in considerazione solo i soci effettivi (compresi i dirigenti e gli organi di staff); non saranno considerati i soci simpatizzanti.</p> <p>Qualora un'associazione abbia indicato il numero dei soci non in termini di anno solare ma di stagione agonistica (sett. - giu.) verrà considerata la media degli iscritti, comparando il periodo a cavallo fra i due anni solari</p>	<p>Max 3 punti</p> <p>(3 punti saranno attribuiti all'associazione con il maggior numero di iscritti, le altre saranno parametrizzate mediante applicazione della formula: $\frac{\text{iscritti associazione} * 3}{\text{associazione con + iscritti}}$)</p>
Attività annuali a favore della cittadinanza	<p>Verranno considerate quantitativamente le iniziative promosse gratuitamente dall'associazione (non saranno considerati però, ad esempio, i saggi dei soci, seppur aperti al pubblico generico, né le iniziative svolte fuori territorio). In tale parametro non vengono considerate le iniziative svolte in sinergia o collaborazione con l'Ente, in quanto già oggetto di punteggio nel successivo criterio n.4.</p>	<p>Max 3 punti</p> <p>(3 punti saranno attribuiti all'associazione con il maggior numero di iniziative, le altre saranno parametrizzate mediante applicazione della formula sopra esposta)</p>
Partecipazione / collaborazione ad iniziative organizzate dall'Ente	<p>_ Costante/frequente (5 volte e +): 6</p> <p>_ Periodica (2-4 v.): 3</p> <p>_ Episodica (1 v.): 1</p> <p>_ Nessuna: 0</p> <p>Saranno considerate solo le partecipazioni NON RETRIBUITE ad iniziative/servizi propri dell'ente, non a quelle patrocinate né quelle promosse da altri Enti (ad es. Rifiutando, ecc.).</p>	<p>Max 6 punti</p>
Esistenza di Finanziamenti / Sponsorizzazioni / Contributi da Enti o privati	<p>_ Oltre 50% del Piano Economico Annuale dell'Associazione: 0</p> <p>_ Minore 50%: 1</p> <p>_ Nessuno: 2</p> <p>Laddove il piano sintetico economico è particolarmente lacunoso o il funzionario ravvisa dei dubbi circa l'esatta rispondenza di</p>	<p>Max 2 punti</p>

	<p>quanto dichiarato, si sceglie di procedere a non considerare tale elemento di valutazione, riservandosi eventualmente di procedere a richieste di integrazione. Non verranno, ovviamente, considerate le quote associative o quelle di iscrizioni a corsi svolti, ma esclusivamente finanziamenti o contributi provenienti da enti, sponsor pubblici o privati.</p>	
--	--	--

Parametrazione della graduatoria all'entità delle risorse disponibili

Una volta stilata la graduatoria, ciascun servizio parametrerà i punteggi all'entità di risorse disponibili in sede di Bilancio, mediante la semplice applicazione della seguente formula:

$$X (\text{Contributo}) = \text{Singolo Punteggio} * \text{Entità Risorse} / \text{Somma Punteggi}$$

Esempio:

Entità risorsa disponibile nel capitolo di bilancio 20.000 €.

Somma punteggi accumulati dalle associazioni sezione "sportive e tempo libero" 195

Punteggio associazione "___": 13

Contributo Associazione "___": x

$$195:20.000 = 13:x$$

$$x = 13 * 20.000 / 195 = 1.333,3 \text{ €}.$$